

## LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7

### Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità

(b.u. 3 agosto 2004, n. 31, suppl. n. 3)

#### Capo I

#### *Disposizioni in materia di pari opportunità*

##### Art. 1

*Modificazioni della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna)*

*omissis* <sup>(1)</sup>

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale nomina il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità secondo quanto disposto dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da quest'articolo. Il nuovo consigliere e il nuovo viceconsigliere di parità assumono i compiti e le funzioni previsti dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da questa legge. Il consigliere e il viceconsigliere di parità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare i compiti e le funzioni loro attribuiti sulla base della normativa previgente all'entrata in vigore di quest'articolo fino alla nomina del nuovo consigliere e viceconsigliere di parità; a seguito di tale nomina essi decadono dalle funzioni.

5. *omissis* <sup>(2)</sup>

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.

#### Capo II

#### *Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio*

##### Art. 2

*omissis* <sup>(3)</sup>

##### Art. 3

*omissis* <sup>(4)</sup>

##### Art. 4

*omissis* <sup>(5)</sup>

##### Art. 5

*omissis* <sup>(6)</sup>

Art. 6  
*omissis* <sup>(7)</sup>

Art. 7  
*omissis* <sup>(8)</sup>

Art. 8  
*Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione)*

1. *omissis* <sup>(9)</sup>
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come inserito da quest'articolo, è preposto alla dirigenza di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 bis il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo ladino di Fassa in carica al momento dell'entrata in vigore di quest'articolo.
3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Art. 9  
*omissis* <sup>(10)</sup>

Art. 10  
*omissis* <sup>(11)</sup>

Art. 11  
*omissis* <sup>(12)</sup>

Art. 12  
*omissis* <sup>(13)</sup>

Art. 13  
*Fondo per le politiche giovanili*

1. E' istituito il "Fondo per le politiche giovanili" per promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani. Il fondo sostiene le seguenti attività, inerenti le predette finalità:
  - a) supporto di attività a favore dell'associazionismo;
  - b) realizzazione di eventi partecipativi e seminariali nonché di convegni e scambi;
  - c) effettuazione di studi e ricerche, nonché pubblicazione di libri e riviste e realizzazione

di strumenti multimediali;

d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da diversa normativa provinciale.

2. Sono ammessi al finanziamento del fondo specifici progetti relativi alle attività di cui al comma 1 presentati da comuni, comprensori o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro.

3. La Giunta provinciale provvede all'individuazione delle iniziative anche da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 2 nel limite dello stanziamento di bilancio, sulla base di apposita deliberazione che definisce le modalità per la presentazione dei progetti, le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

### Capo III

#### *Disposizioni in materia di cultura*

#### Art. 14 *omissis* <sup>(14)</sup>

#### Art. 15

*Disposizioni in materia di compensi ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti culturali e modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali")*

1. La Giunta provinciale emana direttive per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti funzionali istituiti dalle seguenti leggi provinciali:

- a) legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali);
- b) legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina);
- c) legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino);
- d) legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento);
- e) legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea);
- f) legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali").

2. *omissis* <sup>(15)</sup>

#### Art. 16

*Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)*

*omissis* <sup>(16)</sup>

6. Fino alla sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 3 bis della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, come inserito da questa legge, i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento per quanto riguarda i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche continuano a essere regolati dall'intesa, approvata con deliberazione della Giunta provinciale del 9 giugno 2000, n. 1466, sottoscritta in data 17 giugno 2000 dal Presidente della Giunta provinciale e dall'Arcivescovo della diocesi di Trento <sup>(17)</sup>.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 17  
*omissis* <sup>(18)</sup>

Art. 18

*Modificazioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento)*

*omissis* <sup>(19)</sup>

7. Entro il 31 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri adotta il nuovo statuto dell'Istituto mocheno in applicazione di quanto previsto da quest'articolo. Per l'adozione di tale deliberazione non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri i rappresentanti della sola minoranza linguistica cimbra. Le modificazioni allo statuto sono approvate dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione e trovano comunque applicazione dal 1° gennaio 2005.

8. Entro il termine previsto dal comma 7 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri approva il bilancio preventivo dell'Istituto cimbro per l'anno 2005 e adotta lo statuto del medesimo istituto, che è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione. Per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e all'adozione dello statuto non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri i rappresentanti della sola minoranza linguistica mocheno.

9. Dal 1° gennaio 2005 l'Istituto culturale mocheno-cimbri assume la denominazione e le funzioni dell'Istituto mocheno previste dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, come modificata da quest'articolo. A decorrere dalla medesima data è istituito l'Istituto cimbro.

10. Nel definire la composizione del consiglio di amministrazione gli statuti dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro devono comunque garantire la presenza di un rappresentante dei comuni di riferimento di ciascun istituto e di un rappresentante della provincia; per i componenti del consiglio di amministrazione diversi da quelli nominati in rappresentanza dei comuni e della provincia lo statuto prevede comunque un numero non superiore a tre.

11. La Giunta provinciale nomina i membri dei consigli di amministrazione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro, nella composizione prevista dai rispettivi statuti.

12. All'Istituto cimbro sono trasferiti i beni immobili appartenenti all'Istituto mocheno-cimbri situati nel comune di Luserna; sono altresì trasferiti all'Istituto cimbro i beni mobili e

gli archivi dell'Istituto mocheno-cimbri riferiti alla minoranza linguistica cimbra. All'individuazione dei beni mobili, degli archivi e degli immobili provvedono d'intesa, anche ai fini dell'intavolazione, i presidenti dell'Istituto cimbro e dell'Istituto mocheno.

13. Alla copertura degli organi derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Capo IV *Disposizioni finanziarie e finali*

##### Art. 19 *Riferimento delle spese e copertura degli oneri*

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

##### Art. 20 *omissis* <sup>(20)</sup>

##### Art. 21 *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

##### Tabella A - Tabella B *omissis* <sup>(21)</sup>

#### NOTE

(1) Commi modificativi degli articoli 5, 10 e aggiuntivi dell'art. 12 bis nella l.p. 10 dicembre 1993, n. 41.

(2) Comma modificativo dell'art. 10 della l.p. 10 dicembre 1993, n. 41.

(3) Articolo modificativo degli articoli 6, 20, 46 e 54, abrogativo dell'art. 47 e sostitutivo dell'art. 50 della l.p. 21 marzo 1977, n. 13, e abrogativo dell'art. 42 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13.

(4) Articolo sostitutivo dell'art. 5 e modificativo degli articoli 6 e 7 della l.p. 21 dicembre 1984, n. 13.

(5) Articolo modificativo dell'art. 1 bis della l.p. 2 novembre 1993, n. 29, e connesse disposizioni finanziarie.

- (6) Articolo modificativo dell'art. 1 bis della l.p. 9 novembre 1990, n. 29, dell'art. 66 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dell'art. 19 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dell'art. 38 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13, e connesse disposizioni finanziarie.
- (7) Articolo modificativo degli articoli 3, 4, 5 e aggiuntivo dell'art. 4 bis nella l.p. 9 aprile 2001, n. 5.
- (8) Articolo sostitutivo dell'art. 2 e modificativo dell'art. 3 della l.p. 14 luglio 1997, n. 11.
- (9) Comma aggiuntivo dell'art. 2 bis nella l.p. 28 agosto 1989, n. 6.
- (10) Articolo aggiuntivo dell'art. 6 ter nella l.p. 30 agosto 1999, n. 4.
- (11) Articolo modificativo dell'art. 23 della l.p. 24 maggio 1991, n. 9.
- (12) Articolo modificativo dell'art. 17 bis della l.p. 4 novembre 1986, n. 29.
- (13) Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 3 settembre 1987, n. 21.
- (14) Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 8, 28 e abrogativo del titolo IV bis della l.p. 30 luglio 1987, n. 12, abrogativo degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della l.p. 14 febbraio 1992, n. 10 e connesse disposizioni finanziarie.
- (15) Comma modificativo dell'art. 2 della l.p. 11 maggio 2000, n. 5.
- (16) Commi aggiuntivi degli articoli 3 bis, 16 bis, 34 bis e modificativi degli articoli 4 e 8 della l.p. 17 febbraio 2003, n. 1.
- (17) Per la deliberazione della Giunta provinciale 9 giugno 2000, n. 1466 vedi b.u. 1 agosto 2000, n. 32.
- (18) Articolo modificativo degli articoli 2, 9, 11, 12, 14, sostitutivo della rubrica del capo III e dell'art. 13 della l.p. 27 agosto 1987, n. 16, e connesse disposizioni finanziarie.
- (19) Commi sostitutivi del titolo, degli articoli 2 e 3, modificativi dagli articoli 4, 5, 6, 8, aggiuntivi dell'art. 8 bis e abrogativi dell'allegato alla l.p. 31 agosto 1987, n. 18.
- (20) Disposizioni finanziarie.
- (21) Disposizioni finanziarie.